

**CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE IN APPALTO DEI NIDI D'INFANZIA  
COMUNALI “ L'ISOLA CHE NON C'E' ” E “LA CAROVANA DEI PICCOLI MOCCIOSI**

**Art. 1 - Oggetto dell'appalto**

Il presente capitolato ha per oggetto la gestione in appalto dei due asili nido comunali, “L'Isola che non c'è” e “La Carovana dei piccoli mocciosi” per complessivi n° 75 posti bambino, il cui funzionamento è contenuto nel Regolamento comunale servizi per l'infanzia, allegato 1 al presente capitolato.

*All'interno del Centro Infanzia “L'Isola che non c'è opererà, per tutto il periodo dell'appalto, il personale educativo in capo al Comune di Porto sant'Elpidio, costituito da una unità di personale che svolgerà anche funzioni di raccordo e da una unità di personale a tempo pieno con funzioni di personale ausiliario.*

**NOTA BENE - Norma transitoria**

*La struttura ospitante l'asilo nido L'Isola che non c'è ubicata in via Milano 85 è attualmente oggetto di un intervento di demolizione e ricostruzione e pertanto il servizio è ospitato temporaneamente all'interno del complesso di Villa Murri con una recettività ridotta a n° 25 posti e quindi per tutta la durata dei lavori di ricostruzione la recettività dell'asilo nido La Carovana dei piccoli mocciosi sito in Via Martiri delle Foibe sarà pari a 50 posti.*

*Vengono allegati al presente capitolato le planimetrie dei locali ove i servizi sono attualmente ubicati, al n. 2 e 3.*

Al termine dei lavori la recettività delle due strutture sarà quella di seguito indicata:

- L' ISOLA CHE NON C'E': N° 35 POSTI – destinato a bambini di età compresa tra i 12 ed i 36 mesi
- LA CAROVANA DEI PICCOLI MOCCIOSI N° 40 POSTI di cui n° 12 posti tra 3 mesi e un anno

Il Comune di Porto sant'Elpidio si riserva di ampliare la recettività degli stessi, nei limiti previsti dalla normativa regionale, in corrispondenza degli obiettivi posti a livello ministeriale che prevedono un incremento progressivo del n° di posti per raggiungere una percentuale di copertura del 33% della popolazione zero tre anni o di attuare una redistribuzione degli stessi tra le due strutture al fine di ottimizzare il funzionamento delle due strutture in termini di qualità del servizio offerto all'utenza.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire, nel pieno rispetto delle indicazioni previste dalla L.R- Marche n° 9/2003 e relativo regolamento in merito ai requisiti organizzativi e del personale e della ricettività, i seguenti elementi:

- I due asili nido garantiscono una apertura dal primo lunedì di settembre all'ultimo venerdì di luglio con chiusura negli stessi periodi del calendario scolastico Regione Marche per complessive n° 218 giornate di servizio
- l'orario settimanale di apertura del centro per l'infanzia è compreso dal lunedì al venerdì, con la possibilità di scegliere tra diverse tipologie di orario:
  - orario standard dalle 7.45 alle 16.30
  - orario part-time mattino dalle 7.45 alle 13.30 (con pasto)

Durante l'anno educativo è possibile cambiare la tipologia di orario di frequenza salvo disponibilità di posti; i posti resisi conseguentemente disponibili saranno assegnati dal Comune sulla base della graduatoria vigente;

- prolungamento orario dalle ore 16.30 alle ore 18.30 da attivare nelle modalità individuate ai sensi dell'art. 3 del Regolamento comunale allegato 1; tale servizio, in quanto eventuale nell'attivazione, viene classificato come "servizio complementare" all'interno dell'allegato 4 al presente capitolato.

### **Art. 2 Durata**

La durata dell'appalto è fissata in 3 anni educativi, presumibilmente per il periodo 01/09/2024 al 31/08/2027 e decorrenti dalla data di stipula del contratto ovvero, se precedente, di attivazione del servizio indicata in apposito verbale di inizio di attività predisposto dal Comune di Porto Sant'Elpidio e controfirmato dalle parti.

E' prevista ai sensi dell'art 120 C.1 del D.Lgs. 31-3-2023 n. 36 l'opzione di proroga del contratto per ulteriori 2 anni educativi. E' previsto altresì che, in casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione possa essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Il Comune si riserva la facoltà di non aggiudicare l'appalto o di posticiparne l'avvio previa motivata determinazione dirigenziale. L'eventuale mancata aggiudicazione o posticipazione dell'avvio del servizio non comporta a favore dei concorrenti il diritto a rimborsi di indennità di sorta.

L'appalto decadrà di pieno diritto, senza necessità di alcuna comunicazione, preavviso o messa in mora da parte del Comune, alla sua scadenza naturale. L'Impresa affidataria si impegna, nelle eventuali more del completamento delle procedure per l'assegnazione del servizio, su richiesta dell'Ente aggiudicatore, a continuare ad erogare il servizio alle medesime condizioni per ulteriori mesi 6.

### **Art. 3 - Determinazione del corrispettivo e tracciabilità**

Il corrispettivo del presente affidamento è quello risultante dall'Allegato 4 al presente capitolato.

**NOTA BENE:**

**Nel caso in cui per ciascuna mensilità:**

- **gli utenti iscritti in regime di *part time* in ciascuna struttura fosse superiore a 7 la tariffa giornaliera risulterà ridotta in misura forfetaria del 15%.**
- **gli utenti iscritti in regime di *part time* in ciascuna struttura fosse superiore a 14 la tariffa giornaliera risulterà ridotta in misura forfetaria del 30%.**

**La decurtazione verrà computata a decorrere dal mese successivo.**

Il corrispettivo verrà liquidato a seguito di presentazione di fatture mensili per la tariffa giornaliera di cui all'allegato 4, decurtata del ribasso offerto in sede di gara. Per ciascuna mensilità la tariffa giornaliera, decurtata dal ribasso offerto in sedi di gara, andrà moltiplicata per i giorni effettivi di erogazione del servizio.

Il pagamento avverrà sulla base delle fatture mensili, entro 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione al Protocollo dell'Ente, previo visto dell'Ufficio competente, circa l'avvenuta e regolare esecuzione del servizio, e condizionato alla preventiva verifica della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, nonché alla preventiva verifica di cui al combinato disposto dell'art. 48 bis DPR 602/1973 e del Decreto MEF n.40 del 18/01/2008.

Con tale corrispettivo la Ditta s'intende compensata da qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per le attività di che trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatta dal Comune con il pagamento dei predetti corrispettivi per la tipologia e il numero delle prestazioni autorizzate ed effettuate.

L'Amministrazione si riserva di effettuare interventi sostitutivi in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'appaltatore ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari concernenti l'appalto in oggetto, l'impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e alla L. 17/12/2010 n. 217. In particolare, in caso di aggiudicazione, dovrà comunicare all'Amministrazione aggiudicatrice i conti correnti dedicati su cui eseguire gli accrediti in esecuzione del contratto. Le eventuali modifiche degli stessi dovranno essere comunicate per iscritto o per posta elettronica certificata.

**Art. 4 - Obiettivi Del Servizio**

Il servizio oggetto del presente appalto ha come obiettivo la promozione ed il potenziamento nel territorio dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza e il sostegno alle responsabilità genitoriali, allo scopo di favorire l'esercizio dei diritti dei minori e delle loro famiglie.

In tal senso il presente capitolato recepisce pienamente i principi della legge Regione Marche n° 9/2003 il relativo regolamento e le deliberazioni attuative cui si rimanda per quanto non espressamente enunciato.

Per la natura del servizio ed in considerazione del fatto che attività ausiliarie della mensa sono svolte direttamente dal Comune, dovrà essere garantito un coordinamento ed un monitoraggio continuativo del servizio al fine di apportare, ciascuno per le attività di propria competenza, tutti gli accorgimenti e variazioni necessarie in ottica del raggiungimento dell'obiettivo finale di benessere dei bambini inseriti nel servizio.

#### **Art. 5 – Il personale del servizio**

Relativamente all'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato, la Ditta affidataria dovrà adibire le unità lavorative in possesso dei requisiti degli operatori sono individuate ai sensi degli artt. 14, 15, 16 e 17 del Regolamento n°13/2004 attuativo della Legge Regione Marche n° 9/2003, da integrare con il Regolamento regionale 28 luglio 2008, n.1 "Modifica al Regolamento regionale 22 dicembre 2004 n.13 – Requisiti e modalità per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di cui alla Legge regionale 13 maggio", il quale ne modifica parzialmente gli artt.14,15 e 17 per le figure professionali individuate nell'allegato 4 al CSA

Il personale tutto, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento regionale n.13/2004:

- non deve aver subito condanne o avere provvedimenti in corso relativi ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla L.269/1998 ("Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù);
- deve possedere apposita certificazione sanitaria attestante l'idoneità allo svolgimento dell'attività a contatto del pubblico, in particolare dei minori.

Il Personale impegnato nei servizi di cui al presente servizio persegue nel proprio lavoro l'obiettivo di promuovere e sostenere il benessere dei bambini.

Il personale dovrà operare secondo il metodo del lavoro di gruppo, curerà la documentazione del proprio lavoro e seguirà percorsi di formazione con particolare riferimento ai percorsi formativi promossi dal Tavolo di Coordinamento Zero Sei anni dell'ATS 20.

La Ditta si impegna a rispettare per il personale impiegato nell'attività, tutte le norme e gli obblighi previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro di riferimento.

In caso di inottemperanza in seguito a segnalazione da parte dell'Ispettorato del Lavoro o dal personale della Ditta, il Comune potrà provvedere direttamente impiegando le somme del contributo senza che l'impresa aggiudicataria possa opporre eccezioni né aver titolo a risarcimento danni.

L'impresa aggiudicatrice dovrà indicare un Referente del servizio secondo le specifiche richieste dai regolamenti di cui alla L.R. 9/2003 che svolgerà anche le funzioni di referente e di raccordo con il personale comunale del servizio, il responsabile del Settore Servizi Sociali del Comune e/o del referente comunale dei servizi per l'infanzia anche al fine di garantire la massima interrelazione ed il coordinamento con le attività svolte all'interno del centro infanzia dal personale comunale.

Il Personale assegnato al Servizio deve osservare scrupolosamente l'obbligo del segreto d'Ufficio ed il dovere della riservatezza, in particolare sulle informazioni oggetto della convenzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'impresa aggiudicataria si impegna a garantire la partecipazione del personale educativo addetto al servizio:

- agli incontri organizzati dal Comune di Porto Sant'Elpidio per il monitoraggio delle attività oggetto di appalto e / o finalizzati a coordinare il servizio con gli altri servizi per l'infanzia gestiti dal Comune o dall'Ambito Territoriale sociale n° 20;
- alle attività ed agli incontri del Comitato Territoriale a livello di Ambito Territoriale sociale n° 20
- al tavolo di Coordinamento pedagogico che istituito ai sensi del D.lgs 13 aprile 2017 n° 65 e degli indirizzi approvati dalla Regione Marche con deliberazione Giunta Regionale n° 394 del 8/04/2019.

#### **Art. 6 – Clausola sociale**

Ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico aggiudicatario subentrante, con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario subentrante è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel precedente appalto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente e garantendo l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Attualmente, il contratto di riferimento è il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo. Le stesse tutele economiche e normative dovranno essere garantite agli eventuali lavoratori in subappalto.

Ai sensi degli artt. 57 comma 1 e 102 comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, al fine di favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o svantaggiatela ditta aggiudicataria:

- dovrà garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- si impegna a garantire che una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia

destinata all'occupazione giovanile e/o femminile e/o di persone con disabilità o svantaggiate  
*o in alternativa*

- dichiarare in sede di gara quali misure intende mettere in atto al fine di soddisfare le previsioni di cui agli artt. 57 comma 1 e 102 comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, al fine di favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o svantaggiate;

**NOTA BENE: La ditta appaltatrice avrà facoltà di organizzare il personale tra le due strutture, anche prevedendo un'assegnazione flessibile dello stesso tra le due in relazione a proprie scelte organizzative e/o funzionalmente rispetto alla diversa recettività dei due Nidi nel periodo di appalto, con specifico riguardo a quanto indicato all'art. 1 – Norma transitoria, nonché a quanto previsto all'art. 5 – Determinazione del corrispettivo in relazione alle fattispecie di decurtazioni dello stesso.**

#### **Art. 7 - Rispetto delle norme contrattuali e dei rapporti con il personale**

L'importo risultante dall'esito della gara è comprensivo di ogni e qualsiasi spesa che la Ditta deve sostenere per l'esecuzione del contratto, e in particolare degli emolumenti che la stessa deve corrispondere ai propri operatori, secondo le norme contrattuali vigenti per le figure professionali richieste, nonché di tutte le spese relative all'assicurazione obbligatoria per l'assistenza, previdenza, ed infortunistica, come per ogni onere inerente all'aggiornamento professionale.

La Ditta aggiudicataria si obbliga contrattualmente all'osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative, dei regolamenti concernenti le assicurazioni sociali e di qualsiasi altra prescrizione normativa che potrà essere emanata in materia.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale della ditta aggiudicataria e/o a terzi comunque denominati o cose, per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio. La Ditta aggiudicataria risponde pure dei danni a terzi comunque denominati, a persone o cose per fatto della ditta medesima e dei suoi dipendenti nell'espletamento del servizio. A tale fine la Ditta aggiudicataria è tenuta a predisporre adeguate coperture assicurative per danni, infortuni, indennizzi di qualsiasi natura che possono verificarsi sia nei riguardi del proprio personale durante l'esecuzione del servizio che per effetto della sua attività nei confronti dell'utenza, stipulando idonea polizza assicurativa RCT/RCO con un massimale pari ad almeno 2.500.000,00 per ciascun sinistro e persona. A fronte della stipula di tale polizza, nessun onere aggiuntivo può essere richiesto al Comune di Porto Sant'Elpidio.

L'impresa aggiudicataria è tenuta altresì ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal vigente CCNL nonché gli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio.

### **Art. 8 - Ulteriori applicazioni della normativa**

L'aggiudicatario si obbliga a fornire, tutta la documentazione necessaria per la verifica della regolarità contrattuale, previdenziale ed assicurativa in ordine alla gestione dei rapporti con il personale occupato, l'elenco degli operatori utilizzati nella gestione correttamente e costantemente aggiornato, inviando al Comune apposito fascicolo per ciascun operatore contenente:

- copia del certificato di identità con fotografia di riconoscimento;
- copia del titolo di studio;
- tesserino di idoneità sanitaria;
- curriculum professionale con certificato di servizio;
- documentazione relativa all'inquadramento contrattuale, previdenziale ed assicurativo.

L'aggiudicatario è responsabile della veridicità delle dichiarazioni rese.

L'aggiudicatario si obbliga altresì:

- ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

- ad adottare specifiche procedure e modalità operative per l'applicazione di efficaci misure di gestione ambientale. In particolare, le misure di gestione ambientale adottate dovranno comprendere almeno i seguenti aspetti ambientali:

o gestione dei rifiuti (modalità di raccolta e differenziazione, flussi generati e loro destinazione);

o misure di gestione nell'utilizzo di sostanze pericolose:

- loro caratterizzazione (schede di sicurezza);
- modalità di stoccaggio, utilizzo e dosaggio;
- prevenzione e controllo delle emergenze;
- caratteristiche dei prodotti a minori impatti ambientali e sulle relative etichette.

### **Art. 9 - Organizzazione del lavoro**

Il servizio dovrà essere svolto dalla Ditta aggiudicataria esclusivamente a suo rischio, con proprio personale, mediante autonoma organizzazione d'impresa.

La ditta dovrà garantire, per quanto possibile, la stabilità del personale impegnato, limitando il turn – over al minimo indispensabile al fine di assicurare efficienza e standard qualitativo costante al servizio.

In caso di astensione dal lavoro per sciopero la ditta dovrà comunque garantire il funzionamento dei servizi essenziali e con le modalità previste dalla Legge 12/06/1990 n. 146 e s.m.i.

Resto inteso, in ogni modo, che il Comune rimane del tutto estraneo ai rapporti che andranno ad instaurarsi fra l'aggiudicatario e il personale dipendente.

Il personale che a qualsiasi titolo presterà la sua attività nell'ambito dell'organizzazione della Ditta, infatti, non avrà, sotto alcun profilo, rapporti con il Comune committente.

La Ditta si obbliga inoltre a:

- concordare con l'Amministrazione comunale un calendario per la programmazione e la valutazione in comune dell'andamento del servizio;
- farsi carico della formazione specifica del personale impiegato nei servizi, partecipando a momenti formativi organizzati autonomamente e/o proposti dall'Amministrazione Comunale e da altri Enti, al di fuori dell'orario di lavoro;
- partecipare periodicamente alle verifiche preposte dal Settore Servizi Sociali del Comune di Porto S. Elpidio;
- predisporre la documentazione richiesta ai fini del monitoraggio dall'Ambito Territoriale Sociale n° 20;
- trasmettere annualmente o previa richiesta del Referente Comunale dei servizi per l'infanzia la relazione del Coordinatore sulle attività svolte e sui risultati conseguiti.
- effettuare la redazione annuale dell'inventario generale di tutte le attrezzature o dei beni affidati.

La ditta si impegna inoltre a far interagire con la propria organizzazione del lavoro, risorse del servizio civile volontario, tirocini formativi e stages che l'Amministrazione, per progetti coerenti con le attività oggetto di appalto, decidesse eventualmente di attivare con copertura assicurativa a carico dell'Amministrazione comunale.

#### **Art. 10 – Disposizioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro**

Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, è fatto obbligo alla Ditta di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di "Miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori" di cui al D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008.

La Ditta, entro 60 giorni dall'inizio del servizio, dovrà redigere il Documento sulla valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (DVR). Il documento dovrà essere trasmesso al Comune che si riserva di indicare ulteriori prescrizioni, che la Ditta dovrà recepire entro un tempo massimo di 90 giorni dall'inizio delle attività.

**NOTA BENE: Per l'intero orario di funzionamento dei servizi sarà necessario garantire la presenza sia di addetti al Pronto Soccorso sia di addetti Anti- incendio in possesso di attestato in corso di validità.**

Poiché ricorre inoltre il caso di cui all'art. 26 "Obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione", comma 3-ter, del D. Lgs. 81/2008, in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il Comune ha redatto il Documento Unico Valutazione dei Rischi da Interferenze allegati n. 5A e 5Ba presente Capitolato, recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Pertanto, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, la Ditta aggiudicataria dovrà integrare il predetto

documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio.

Resta a carico della Ditta la dotazione, per tutto il personale impiegato nel servizio, del vestiario idoneo e di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) e ad Uso Promiscuo, necessari all'espletamento del lavoro in sicurezza.

#### **Art. 11 - Costi di gestione**

Sono a carico della ditta aggiudicataria oltre ai costi relativi al personale in servizio (fatta eccezione per il due dipendenti del Comune di Porto Sant'Elpidio) tutti i costi relativi a:

- pulizia e sanificazione lavaggio ordinario e straordinario di pavimenti, pareti, superfici vetrate, infissi, arredi, servizi igienici, suppellettili e materiale didattico;
- materiali di igiene personale ivi compresi i pannolini;
- giochi e materiali didattici;
- materiali di pulizia per arredi e ambienti

a tale scopo nella base di gara è stato individuato apposito budget calcolato in misura forfettaria in relazione a ciascun posto bambino.

**NOTA BENE: Sono a carico della ditta i costi dei pasti del personale in servizio; sono invece a carico del Comune di Porto S.Elpidio i costi relativi ai pasti per i frequentanti, che verranno forniti dalla Ditta concessionaria del Servizio di Refezione Scolastica per l'Ente.**

Tutti i materiali utilizzati dovranno essere a norma in relazione alla fascia di età. Sarà cura della ditta aggiudicatrice predisporre una disposizione degli spazi, materiali didattici e i giocattoli, in modo da garantire l'accessibilità, la pulizia e sicurezza di concerto con il personale comunale.

#### **Pulizie, riordino dei locali, disinfestazioni e derattizzazioni.**

L'attività di pulizia deve essere svolta in conformità alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali definite nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare approvato con DM n. 51 del 29 gennaio 2021 (GURI n. 42 del 19 febbraio 2021) disponibile sul sito web <http://www.minambiente.it> nella sezione dedicata al Green Public Procurement, che definisce i "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti" in attuazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP) adottato con decreto interministeriale del 11 aprile 2008 e aggiornato con aggiornato con Decreto 10 aprile 2013 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2013).

In particolare, l'Allegato 1 al suddetto Decreto definisce i Criteri ambientali minimi da rispettare per i seguenti servizi e forniture:

- a) servizio di pulizia di edifici e di altri ambienti ad uso civile;
- b) detergenti per le pulizie ordinarie delle superfici;

- c) detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici;
- d) detergenti per l'igiene personale;
- e) prodotti in tessuto carta per l'igiene personale.

Tutti i prodotti ed i macchinari utilizzati per la specifica attività devono essere conformi alle specifiche tecniche e clausole contrattuali dei suddetti Criteri Ambientali Minimi.

La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso di effettuare prelievi a campione dei prodotti chimici e delle soluzioni pronte per l'uso, per verificarne le caratteristiche, a spese dell'appaltatore presso un laboratorio terzo indipendente accreditato e concordemente individuato tra le parti.

Nel caso in cui le verifiche di laboratorio delle caratteristiche chimiche dei prodotti di igiene diano esito sfavorevole, l'appaltatore dovrà immediatamente sostituire i prodotti risultati non idonei con altri corrispondenti. Uguale sostituzione potrà essere richiesta nel caso vengano utilizzati prodotti che risultino fastidiosi e sgradevoli all'olfatto e possano creare disagio ai frequentanti.

Le pulizie dei locali, degli arredi, delle attrezzature e degli spazi e attrezzature esterni, dovranno essere garantite secondo un programma di attività/piano di lavoro redatto sulla base delle disposizioni vigenti che preveda:

- le pulizie quotidiane e periodiche, indicando modalità e procedure;
- la tipologia dei prodotti utilizzati;
- le modalità d'uso dei detergenti e disinfettanti in dotazione . Il programma di attività/piano di lavoro deve essere presente nella struttura e a disposizione del personale e di eventuali incaricati comunali o dell'Ast di Fermo. Dovranno essere debitamente compilate e conservate in loco, disponibili ai controlli, le registrazioni degli interventi atte a dare evidenza dei processi di sanificazione, specifici per i diversi locali e ambienti.

Il personale dovrà essere adeguatamente formato in funzione dell'efficacia degli interventi di pulizia e sanificazione, del corretto utilizzo di prodotti, strumentazioni e macchinari, della sicurezza personale e ambientale e dell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

Sono a carico dell'appaltatore anche le pulizie straordinarie che dovessero rendersi necessarie e che potranno essere svolte dall'appaltatore avvalendosi, se ritenuto opportuno, anche da ditte esterne qualificate.

Sono inoltre a carico dell'Appaltatore le disinfestazioni e derattizzazioni periodiche.

Sono di competenza del Comune di Porto Sant'Elpidio le spese inerenti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni, impianti e dell'immobile, le riparazioni delle attrezzature e lo sfalcio delle aree verdi di pertinenza delle due strutture.

Nel caso di inserimento da parte del Comune di bambini disabili gravi che necessitino della figura dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione, sarà assegnata, la figura dell'assistente da parte del Comune con oneri a suo carico all'interno del vigente appalto per la gestione del servizio di cui trattasi e per il monte orario settimanale risultante dalla equipe integrata.

#### **Art. 12 - Rilievi dell'Amministrazione aggiudicatrice**

L'Amministrazione aggiudicatrice farà pervenire all'aggiudicatario, per iscritto, le osservazioni, le eventuali contestazioni rilevate dagli organi preposti al controllo e le conseguenti prescrizioni. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'aggiudicatario è tenuto ad ottemperare a tali prescrizioni o a presentare le controdeduzioni.

Nell'ipotesi di mancata ottemperanza alle prescrizioni, mancata presentazione delle controdeduzioni o qualora le medesime vengano dall'Amministrazione aggiudicatrice ritenute non sufficientemente probanti, questa sarà libera di agire nei modi e nelle sedi che riterrà più opportune per la tutela del servizio e la salvaguardia della salute degli ospiti.

#### **Art. 13 - Garanzia definitiva**

Alla stipula del contratto, in base a quanto previsto dagli artt. 53 e 106 del D. lgs 36/2023, l'appaltatore deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione appaltatrice.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione/fidejussione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Il deposito cauzionale è svincolato e restituito all'Impresa solo a conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali. Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'Impresa è

obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Comune si sia dovuto avvalere, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

#### **Art. 14 - Risoluzione del contratto, inadempienze e penalità e recesso unilaterale**

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto di appalto, ex art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) in caso di fallimento o cessazione dell'affidatario;
- b) perdita dei requisiti di idoneità morale e tecnica certificati e/o dichiarati dall'affidatario in sede di gara;
- c) revoca o annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva;
- d) grave inadempienza dell'affidatario tale da compromettere il buon risultato della gestione del servizio affidato;
- e) reiterata interruzione o sospensione del servizio non dipendente da causa di forza maggiore;
- f) reiterata inadempienza agli obblighi previsti dal Capitolato, delle disposizioni di legge e dei regolamenti;
- g) mancata stipula delle polizze assicurative previste dal Capitolato;
- h) inosservanza dei divieti di pax dei servizi e/o cessione di contratto, anche parziale;
- i) inadeguatezza o mancata rispondenza ai principi che informano l'etica del lavoro (decoro, serietà professionale, etc...), improduttività, ripetuta e documentata negligenza nell'esecuzione del servizio;
- j) mancata esecuzione o reiterata difforme esecuzione di quanto indicato nel progetto di servizio che forma parte integrante dell'offerta del concorrente;
- k) comportamento abitualmente scorretto verso gli utenti o verso le famiglie, ivi compreso l'utilizzo improprio dei dati personali e di ogni notizia relativa al servizio ed agli utenti e loro famiglie;
- l) motivi di interesse pubblico generale correlati a modificazioni delle norme di settore o dell'ordinamento generale riguardanti il soggetto appaltante, o il venir meno della delega dei Comuni associati;
- m) inadempienza agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 136/2010;
- n) ogni altra causa incompatibile e/o difforme dagli obblighi contrattuali.

In caso di risoluzione del contratto per i motivi di cui sopra, non spetta alla ditta alcun indennizzo, ed il Comune capofila ha facoltà di incamerare la cauzione quale penale, oltre alle eventuali somme relative al danno che possa esserne derivato.

Qualora la risoluzione del contratto avvenga per responsabilità della ditta appaltatrice e per ritardi, inadempimenti o difetti di esecuzione del servizio, ogni maggior costo dal servizio effettuato da altre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico della ditta aggiudicataria, fatta salva la possibilità di adire le vie legali nel caso in cui il comportamento configuri ipotesi di reato.

In caso di prestazioni difformi, diverse e/o non adeguate a quanto previsto dal presente Capitolato,

l'Amministrazione aggiudicatrice, mediante provvedimento motivato, può applicare una penalità variabile da un importo minimo di € 250,00 a un importo massimo di € 2.500,00 previa contestazione scritta.

E' salva la facoltà per la ditta aggiudicataria di presentare controdeduzioni e/o giustificazioni scritte entro 10 gg. dal ricevimento della contestazione. In mancanza la contestazione si intende tacitamente accettata.

Qualora le motivazioni presentate dalla ditta non siano ritenute sufficienti e/o congrue, si procederà all'applicazione della penalità. L'importo della penalità sarà detratto dai compensi dovuti alla ditta per i servizi prestati.

A suo giudizio motivato, l'Amministrazione si riserva di recedere unilateralmente dal contratto, di ridimensionare l'oggetto dell'appalto, in dipendenza di provvedimenti di disattivazione o di trasformazione delle proprie strutture o servizi, di ridurre o di sospendere senza limiti di tempo il servizio dato in appalto senza che la ditta possa pretendere indennità di sorta, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 gg.

#### **Art. 15 - Divieto di cessione e subappalto**

Si rimanda a quanto previsto all'art. 119 del D.lgs 36/2023, specificando che il sub appalto è consentito per le sole attività di pulizia ordinaria e/o straordinaria dei locali. Come definito dalla Giunta Municipale con propria deliberazione n. 84 del 09.05.2024, è necessario infatti assicurare una gestione unitaria e sinergica delle due strutture, in capo ad un unico gestore, per le seguenti motivazioni:

- garantire una gestione efficiente e funzionale in relazione alle variazioni annuali del numero di posti legate al raggiungimento dei target di servizio sul numero di posti asili nido rispetto alla popolazione zero tre anni residente;
- la gestione unitaria è di fondamentale importanza nel periodo transitorio, legato alla ricostruzione dell'asilo nido di via Milano (progetto finanziato con fondi PNRR), la cui attività è ubicata presso i locali di Villa Murri fino al termine dei lavori, al fine di prevedere, per tutto il periodo della ricostruzione, un incremento dei posti presso la struttura "La Carovana dei Piccoli mocciosi" per poi procedere, una volta ultimati i lavori, ad un riequilibrio numerico tra le due strutture in relazione alla recettività;
- garantire l'uniformità nell'attuazione di un unico progetto educativo.

#### **Art. 16 Revisione prezzi**

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, tali indici di costo e di prezzo sono pubblicati, unitamente e alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni

normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale. Con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono individuate eventuali ulteriori categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici individuate dal comma 3 nell'ambito degli indici già prodotti dall'ISTAT.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta a partire dalla seconda annualità.

#### **Art. 18 - Inefficacia di clausole e/o patti aggiunti**

Nessun eventuale accordo verbale che comporti aggiunte e/o modifiche, di qualsiasi specie e/o natura al contenuto nel presente capitolato potrà avere efficacia se non tradotto in forma scritta, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

#### **Art. 19 - Misure di sicurezza per la tutela della privacy**

Tutti i dati inerenti l'esecuzione dell'appalto, dovranno essere trattati sotto la responsabilità dell'appaltatore in termini conformi al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice di protezione dei dati personali" e s.m.i. integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e al Regolamento (UE) 2016/679". Il Titolare del trattamento dati è il Comune di Porto Sant'Elpidio, esclusivamente per le finalità connesse all'affidamento di cui trattasi. La sottoscrizione del contratto di servizio, sottintende la nomina come Responsabile del Trattamento dati dell'Appaltatore, che dovrà garantire l'esercizio delle funzioni di cui è incaricato nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679. L'appaltatore potrà inviare ogni richiesta di chiarimento in merito alla gestione dei dati personali direttamente alla Stazione Appaltante. L'Appaltatore dovrà prendere i provvedimenti necessari per vietare ogni diffusione illecita ed ogni accesso non autorizzato alle informazioni sulla contabilità del servizio, ai dati relativi all'attuazione, necessari per la gestione finanziaria, il monitoraggio e il controllo. L'appaltatore dichiara, ad ogni effetto di legge, che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerando la Stazione appaltante da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei allo scopo tenuti. L'appaltatore e ciascun eventuale partner hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui vengono in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto, e comunque per i tre anni successivi alla cessazione di efficacia dello stesso. L'obbligo

anzidetto sussiste, altresì, relativamente a tutta la documentazione predisposta ai fini dell'esecuzione del presente contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché degli eventuali terzi affidatari, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha la facoltà di procedere alla revoca, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto al risarcimento dei danni che dovessero derivare. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679, i dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura verranno trattati al solo fine di ottemperare agli obblighi di cui alla legge 136 del 2010 ed all'esecuzione della Convenzione. Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici, dal titolare, dal responsabile e dagli incaricati con l'osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dall'Ente al fine degli adempimenti di legge; in difetto si potrà determinare l'impossibilità per la Stazione appaltante di procedere al pagamento di quanto dovuto fermo restando il diritto alla risoluzione del contratto, ai sensi della legge 136 del 2010. Il titolare del trattamento è il Comune di Porto Sant'Elpidio.

L'appaltatore è Responsabile del trattamento relativamente agli utenti beneficiari dei servizi ed alle rispettive categorie di dati personali degli stessi, ricevuti dalla stazione appaltante quale Titolare del trattamento, assicurando di essere in possesso delle sufficienti garanzie per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del R.E. 679/2016 e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. Con separato atto, che sarà allegato e sottoscritto congiuntamente al contratto di servizio, da adottarsi ai sensi dell'art. 28 del R.E. 679/2016, saranno disciplinati i rapporti tra il Titolare ed il Responsabile e le modalità del trattamento.

#### **Art. 20 - Altre norme regolatrici dell'appalto**

Il soggetto aggiudicatario si impegna ad osservare oltre al presente capitolato tutte le norme in vigore o emanate in corso d'opera che disciplinano i contratti di servizio, la prevenzione e l'infortunistica, i contratti di lavoro, le assicurazioni, le norme sanitarie nonché le leggi anti inquinamento e le norme di sicurezza sul lavoro e ogni altra disposizione normativa applicabile ai servizi oggetto del presente appalto. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa riferimento alle norme e regolamenti vigenti in materia.

L'appaltatore è tenuto anche al rispetto del Patto di Integrità, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 27.04.2022 ai sensi dell'art. 1 comma 17 legge 190/2012, allegato 6 al presente capitolato

Si applicano inoltre le Leggi ed i Regolamenti che potessero venire emanati nel corso del contratto, comunque attinenti al servizio oggetto dell'appalto.